



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO NELL'EMILIA

## SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**  
C/O AVV. R. GILIOLI, VIA R. LIVATINO,9  
42100 REGGIO EMILIA  
RE

---

PREFETTURA DI |

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1436/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **MORETTI STEFANO**

Depositata Sentenza Numero: **1350/2017** in data : **29/11/2017**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:  
ROBERTO IACOVACCI

*Resistente Principale*

PREFETTURA DI

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Reggio nell'Emilia 29/11/2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Caruso Valentina*  
IL CANCELLIERE



Sent. N° 1350/2017  
Dep. 29 NOV 2017  
Fasc. N° 1436/2017  
Cron. 10542/2017  
Rep

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia (RE), Dott. Avv. Stefano Moretti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero del R.G. 1436 / 2017 contenzioso, promossa da:

nata a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ Srl, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. 10, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, rilasciata in margine all'atto introduttivo di ricorso depositato, dall'Avv. Roberto Iacovacci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rita Gilioli in Reggio Emilia, Via Rosario Livatino n. 9,

*ricorrente*

**contro**

**Prefettura di**

in persona del Prefetto pro tempore, quale Ufficio periferico del Ministero dell'Interno,

*resistente.*

**Oggetto:** OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA.

**Conclusioni.**

**Per parte ricorrente:** "In via preliminare

*dichiarare la nullità della ordinanza di ingiunzione Classifica n. \_\_\_\_\_*

*- Area III<sup>^</sup> -*

*Dep. per i motivi esposti in narrativa.*

*Nel merito*

*in via principale*

*dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati.*

*Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, avv. Roberto Iacovacci.*

*In via subordinata*

*nella denegata ipotesi di conferma degli atti impugnati, rideterminare la somma da contenersi nel minimo edittale come da importo del verbale presupposto”.*

Per la resistente Prefettura: *“Si chiede la conferma del provvedimento opposto ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese”.*

**Motivi della decisione.**

Con atto introduttivo di ricorso, pervenuto, mediante spedizione raccomandata, in data 24.03.2017, \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_

Srl, proponeva impugnazione avverso alla Ordinanza Ingiunzione di pagamento di Classifica n. \_\_\_\_\_ – Area III^ - Dep. emessa in data 22.12.2016 dal Prefetto di \_\_\_\_\_ su decisione di ricorso al Prefetto proposto avverso al Verbale n. \_\_\_\_\_ a sua volta di contestazione di violazione dell'art. 142, comma 8° del CdS.

\*\*\*

In punto alla problematica della omessa omologazione, sollevata dal ricorrente, si dovrà osservare quanto segue:

- 1) il Verbale oggetto di ricorso al Prefetto (deciso con l'Ordinanza impugnata in giudizio) risulta indicare che la violazione è stata accertata con il sistema di misura della velocità SICVE, omologato con Decreto n. 3999 del 24.12.2004, omologazione rilasciata per tale sistema su richiesta di Autostrade per l'Italia Spa, quale gestore del tratto stradale in rilievo;
- 2) il medesimo Decreto è risultato essere stato seguito da ulteriori decreti dirigenziali, estendenti l'omologazione a versioni del sistema SICVE, con variazioni di software e processori. In particolare, con Decreto dirigenziale n. 97818 del 9.12.2010, dette omologazioni sono state trasferite ad Autostrade Tech Spa, società subentrata dalla data del 1.01.2010 ad Autostrade per l'Italia Spa, nelle attività relative alla gestione dei sistemi di controllo della velocità SICVE (Decreto di Prot. 97818 del 9.12.2010);
- 3) a norma dell'**art. 192, comma 5, del D.P.R. n. 495 / 1992**: **“La omologazione o la approvazione dei prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”**;
- 4) non vi è dubbio alcuno che Autostrade per l'Italia Spa e Autostrade Tech Spa sono soggetti giuridicamente diversi, e Autostrade Tech Spa non risulterebbe avere mai richiesto al Ministero competente alcuna omologazione / approvazione a proprio nome;
- 5) il Decreto dirigenziale n. 97818 del 9.12.2010 sopra citato dovrà essere ritenuto illegittimo, e come tale disapplicato al caso di specie, per violazione di Legge.

Conseguenza di tale ragionamento è che il Verbale in questione dovrà essere ritenuto, similmente, illegittimo, e quindi annullabile, in quanto fondato su rilevazione effettuata da strumento sprovvisto di regolare omologazione (superflua, evidentemente, la considerazione degli ulteriori motivi di impugnazione proposti).

Dalla valutazione di illegittimità del Verbale discende poi la necessità di dovere dare seguito all'annullamento della Ordinanza impugnata, come emessa a decisione del ricorso al Prefetto, proposto avverso al primo provvedimento.

La natura della materia, l'astratta possibilità di difesa in proprio delle parti, il carattere decisamente controverso della materia in rilievo giustificano, infine, una decisione di integrale compensazione delle spese di causa;

**P.Q.M.:**

- 1) accoglie il ricorso proposto, annullando l'Ordinanza di Classifica n. \_\_\_\_\_ - Area III^  
- Dep., emessa in data 22.12.2016 dal Prefetto di \_\_\_\_\_
- 2) spese compensate;
- 3) motivazione riservata in 60 giorni.


Reggio Emilia, 29 settembre 2017

Il Cancelliere

Depositata in data:

Il Giudice di Pace

Dott. Avv. Stefano Moretti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Caruso Valentina